

POLIZZA FIDEJUSSORIA ai sensi dell'art. 35, commi 18, del D.lgs n. 50/2016.

SCHEMA TIPO 1.3	GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE
SCHEMA TECNICA 1.3	

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018.

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)
2020/50/2560061	703 AVEZZANO

Contraente (Obbligato principale)	C.F./P.I.
ASS. EDILFAN SAS - CODIMAR SRL	01613010667 - 01613010667

Sede	Via/p.zza n.civico	Cap	Prov.
CAPISTRELLO	V. S. BARBARA 139	67053	AQ

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
COMUNE DI POLLENZA	PIAZZA LIBERTA' 16 62010 POLLENZA

Descrizione opera	Luogo di esecuzione
ANTICIPAZIONE SU CONTRATTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA SECONDARIA MONTI	COMUNE DI POLLENZA

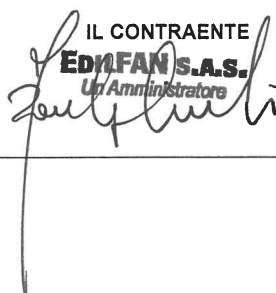
Valore capitale dell'anticipazione concessa (somma garantita in linea capitale)	Tasso interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori	Somma garantita
€ 149.248,62	0,0500	€ 149.248,62

Premio per il periodo dal 29/05/2020 al 29/05/2021 Euro 1.492,49.

Il Contraente e il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in AVEZZANO il 29/05/2020.

IL CONTRAENTE
EDILFAN S.A.S.
Un Amministratore




Il Garante
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore



☒ Esempio per l'Ente Garantito ☐ Esempio per la Direzione ☐ Esempio per il Contraente ☐ Esempio per l'Agenzia



elemento di controllo per gestione documentale

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E STAZIONE APPALTANTE

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
- cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla data di ultimazione degli stessi, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.